

Cosa fare se ho chiesto il trasferimento ma non me lo concedono?



Sono un dipendente pubblico. Soffro di depressione a causa del mio demansionamento per cui ho chiesto di essere trasferito ma senza mai ricevere risposta. Cosa posso fare?

Con riferimento al **trasferimento a richiesta del lavoratore**, la concessione del trasferimento resta sempre condizionata alla discrezionalità del **datore di lavoro** non esistendo nel nostro ordinamento un diritto del lavoratore a conseguire il richiesto trasferimento della sede cui è allocato.

Per quanto concerne il **rapporto di lavoro pubblico**, comunque, il datore di lavoro deve operare con imparzialità e nel rispetto del principio del buon andamento, il che comporta anche l'obbligo del rispetto delle procedure previste dalla legge e dal contratto collettivo per effettuare la cosiddetta **mobilità interna**, ossia la collocazione del personale disponibile all'interno della struttura della amministrazione (ed anche in tali casi, comunque, non sussiste un diritto al

trasferimento per quanto si dirà più avanti).

E comunque, al solo fine di verificare le procedure ed i tempi che siano eventualmente previsti per disciplinare le scadenze temporali per fornire risposta, da parte dell'amministrazione, alle istanze comunque presentate, si rimanda al contratto collettivo (e ad eventuali accordi sindacali recepiti dall'amministrazione) che si applica alla posizione del lettore.

Per maggiore precisione, la scelta di copertura (a seguito di procedura di mobilità interna) di un dato posto, resosi vacante con il trasferimento (o **distacco**), resta rimessa alla scelta totalmente discrezionale del datore (e, quindi, alle sue esigenze), ed anche l'esistenza dei generali principi di buona fede e correttezza del datore di lavoro non comportano un obbligo di dar seguito positivo all'istanza di trasferimento.

Perciò, nessuna norma **[1]** riconosce al **dipendente pubblico** (e nemmeno a quello privato) un diritto soggettivo di svolgere le sue mansioni presso una sede diversa da quella alla quale è assegnato. Il lavoratore, dunque, ha solo un interesse (e non un diritto) a scegliere la sede di lavoro e tale interesse riceverà soddisfacimento solo se c'è un corrispondente interesse del datore di lavoro a ricoprire tale sede con priorità rispetto a quella presso cui risulti attualmente destinato il lavoratore che aspiri al trasferimento (interesse del datore che si rende evidente quando appunto il datore pubblica l'elenco dei posti vacanti nell'ambito della sua strutturazione territoriale). Ed anche in questo caso, peraltro, la giurisprudenza ritiene che le norme sulla mobilità interna e sul divieto di assunzioni nella pubblica amministrazione (per i posti che sia possibile ricoprire all'esito delle procedure di mobilità del personale) non siano funzionali a tutelare l'interesse del lavoratore pubblico a lavorare in una sede diversa da quella alla quale è addetto, ma siano state poste per rafforzare il potere del datore di lavoro statale di trasferire d'ufficio il lavoratore in esubero se e quando si presenti la necessità di ricoprire un determinato posto all'esito della procedura di rideterminazione degli uffici e delle piante organiche.

*Articolo tratto da una consulenza dell'avv. **Angelo Forte***